

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

### DECISIONE N. 16 DEL 24.03.2026

#### Il Giudice Sportivo Nazionale,

**Letto** il referto del Commissario di Riunione, sig. Filippi Gianluca, nonché la sua denuncia e la successiva nota integrativa, relative alla riunione del 07.03.2026 tenutasi a Verona.

**Rilevato che** dalla documentazione prodotta emerge che gli Arbitri/Giudici (A/G) sig.ra El Ebied Alaoui Kaoutar e sig. Vedovello Mauro Guido, in servizio presso la suddetta manifestazione, si sono rifiutati di compilare integralmente i cartellini di punteggio loro assegnati, omettendo di indicare il nominativo dell'arbitro del match nell'apposita casella, nonostante la formale richiesta del Commissario di Riunione.

**Rilevato altresì che**, a seguito della contestazione mossa dal Commissario di Riunione, entrambi gli A/G si rifiutavano di sottoscrivere l'annotazione apposta dal C.d.R. sul retro dei cartellini. In particolare, l'A/G sig. Vedovello Mauro Guido, oltre a invitare la collega a non firmare, assumeva un atteggiamento definito "prepotente e con prese in giro", proferendo frasi irrispettose nei confronti del C.d.R. ("*ora ti faccio vedere come firmo*", "*non siamo in Caserma dei Carabinieri, questa è una manifestazione sportiva*") e apponendo una firma illeggibile con fare stizzito.

**Considerato che** tale condotta, consistita nel rifiuto di adempiere a una legittima disposizione di un Ufficiale di Gara nell'esercizio delle sue funzioni e nell'atteggiamento irrispettoso e offensivo, costituisce una palese e grave violazione dei doveri fondamentali di ogni tesserato. Nello specifico, risultano violati:

- **L'art. 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.P.I.**, che impone a tutti i tesserati di "mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva" e vieta "giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della F.P.I. o della reputazione di Organi, strutture e/o persone operanti nell'ambito federale".
- **L'art. 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.P.I.**, che sancisce l'obbligo per tutti i tesserati di "osservare le norme statutarie e i Regolamenti della F.P.I." e di "accettare i provvedimenti e le decisioni federali", tra cui rientrano le disposizioni impartite dal Commissario di Riunione durante una manifestazione.
- **Gli artt. 11 e 12 del Regolamento del Settore Arbitri Giudici**, che prescrivono agli A/G di operare con lealtà e di mantenere un "comportamento dignitoso e corretto", conforme ai principi di rettitudine e correttezza sportiva.
- **L'art. 4, comma 3, lettera N del Regolamento dei Commissari di Riunione F.P.I.** che prescrive che il CDR chiede all'Arbitro Giudice interessato, in caso di nota da parte del Commissario stesso, di apporre data e firma per presa visione sul retro del cartellino, dandone comunicazione al CESAG;

**Considerato inoltre che** l'art. 60 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.P.I. prevede l'irrogazione della sanzione della sospensione per "condotta gravemente non corretta o offensiva" e per "comportamento non corretto nei confronti degli Organi Federali".

**Ritenuto** pertanto di dover sanzionare la condotta dei predetti tesserati e, valutata la gravità dei fatti e il ruolo di garanzia e di esempio che un Arbitro/Giudice deve rivestire, di comminare la sanzione della sospensione per un periodo ritenuto congruo;

Assume il seguente

#### PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro

attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);

- c) tenuto conto degli art. 11 e 12 del regolamento del Settore Arbitri-Giudici della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 4, comma 3, lettera N del Regolamento dei Commissari di Riunione F.P.I.

### CONDANNA

**L'arbitro Vedovello Mauro Guido alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex artt. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FP, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e degli artt. 11 e 12 del Regolamento Settore Arbitri-Giudici della FPI e dell'art. 4, comma 3, lettera N del Regolamento dei Commissari di Riunione F.P.I.** Infatti, durante la riunione di pugilato svoltasi a Verona il 7 marzo 2026, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Si rifiutava di compilare integralmente i cartellini di punteggio allo stesso assegnati, omettendo di indicare il nominativo dell'arbitro del match nell'apposita casella, nonostante la formale richiesta del Commissario di Riunione. Inoltre, oltre a invitare la collega El Ebied Alaoui Kaoutar a non firmare, assumeva un atteggiamento antiregolamentare proferendo frasi irrispettose nei confronti del C.d.R. e apponendo una firma illeggibile con fare stizzito.

Fatti accertati in Verona a far data dal 7 marzo 2026.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Massimo Vannini

